

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Bergamo

Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo

Via F. Galliccioli 4 - 24121 BERGAMO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 491 DEL - 8 GIU 2021

OGGETTO Nomina del direttore sanitario dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Bergamo.

Ufficio proponente: AREA AFFARI LEGALI E ASSICURATIVI

Responsabile del procedimento: dott. Matteo Berti

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che con nota del 29/04/2021 il dott. Carlo Alberto Paolo Maria Giovanni Tersalvi, nominato direttore sanitario di questa ATS con la deliberazione del Direttore Generale n. 101 del 11/02/2019, ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico, indicando quale ultimo giorno di servizio il 13/06/2021

RITENUTO pertanto necessario procedere alla nomina di un nuovo direttore sanitario con decorrenza 14/06/2021;

VISTO l'art. 3, commi 1-quinquies e 7, del D. Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie pubbliche sono nominati dal direttore generale e che il direttore sanitario sia un medico che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione;

VISTO l'art. 1 del DPR 484/1997 che, stabilendo i requisiti per l'accesso all'incarico di direzione sanitaria delle aziende sanitarie pubbliche, richiede il possesso dell'attestato di formazione manageriale di cui all'art. 7 del medesimo decreto, in corso di validità;

VISTO l'art. 13 (*"Direttore sanitario, direttore amministrativo e direttore sociosanitario"*) della L.R. 30.12.2009, n. 33, come novellato dalle leggi regionali n. 23/2015, 41/2015 e 22/2016), ed in particolare i commi 1, 8 e 9, a mente dei quali:

- i direttori generali delle ATS nominano il direttore sanitario, il direttore amministrativo ed il direttore sociosanitario tra gli idonei presenti nell'elenco di cui ai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo;
- per accedere all'elenco degli idonei alla direzione sanitaria, i candidati devono essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia e di almeno un diploma di specializzazione e avere un'età inferiore a sessantacinque anni. Devono dimostrare di aver svolto per almeno cinque anni una qualificata esperienza dirigenziale caratterizzata da autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, presso la pubblica amministrazione, strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche o private, come previsto dal d.lgs. 502/1992;
- l'inserimento negli elenchi degli idonei è condizione necessaria ma non sufficiente ai fini della nomina, che avviene tenuto conto delle vigenti disposizioni in tema di inconferibilità dell'incarico e preferibilmente per i candidati con il limite di età inferiore di cinque anni rispetto ai limiti pensionistici individuali previsti dalla normativa nazionale vigente;
- i rapporti di lavoro dei direttori sanitario, amministrativo e sociosanitario sono esclusivi e sono regolati da contratti di diritto privato che stabiliscono anche la durata dell'incarico, comunque non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, con verifiche;

VISTO l'art. 3 del D. Lgs. n. 171/2016, che prevede che il direttore generale nomini il direttore amministrativo, il direttore sanitario e (ove previsto dalle leggi regionali) il direttore dei servizi socio sanitari (in Lombardia: direttore sociosanitario) attingendo obbligatoriamente agli elenchi regionali di idonei, anche di altre regioni, appositamente costituiti; e che prevede altresì che l'incarico di direttore amministrativo, di direttore sanitario e (ove previsto dalle leggi regionali) di direttore dei servizi socio sanitari (in Lombardia: direttore sociosanitario) non possa avere durata inferiore a tre anni e superiore a cinque anni;

CONSIDERATO che la costituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei soggetti idonei ad assumere l'incarico di direttore sanitario, amministrativo e sociosanitario compete alla Giunta Regionale;

RICHIAMATA la D.G.R. n. XI/1057 del 17/12/2018 (Determinazioni in ordine alla direzione dell'Agenzia di Tutela della salute (ATS) di Bergamo) con la quale la Giunta Regionale ha conferito l'incarico di direttore generale dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Bergamo al dott. Massimo Giupponi con decorrenza dal 01.01.2019 fino al 31.12.2023, dando indicazione allo stesso di procedere alla nomina dei più stretti collaboratori, e cioè del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore sociosanitario, mediante l'adozione di un provvedimento adeguatamente motivato, fermo restando che il compimento del 65° anno di età costituisce causa di decadenza dall'incarico e fatta salva la verifica della sussistenza e del mantenimento - in capo ai soggetti individuati - dei requisiti che hanno determinato l'inserimento degli stessi nei rispettivi elenchi degli idonei tramite l'acquisizione di tutta la documentazione a conferma delle dichiarazioni rilasciate dagli stessi nel *curriculum vitae* redatto sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, anche con riferimento alle cause di inconferibilità previste dalla normativa vigente;

DATO ATTO che con deliberazione n. XI/1225 del 7/2/2019 la Giunta Regionale ha approvato gli elenchi delle candidature idonee per la nomina di direttore amministrativo, di direttore sanitario e di direttore sociosanitario delle strutture sanitarie lombarde - anno 2018, precisando che è onere delle strutture, antecedentemente alla sottoscrizione del contratto:

- verificare il mantenimento dei requisiti che hanno determinato l'inserimento dei candidati nell'elenco di cui trattasi;
- procedere all'acquisizione di tutta la documentazione a conferma delle dichiarazioni rilasciate dagli stessi anche con riferimento allo stato di quiescenza, all'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità;

VISTO il suddetto elenco dei candidati risultati idonei alla nomina di direttore sanitario;

ESAMINATO e valutato il *curriculum* professionale, che si allega al presente atto e ne forma parte integrante e sostanziale, del dott. Michele Sofia, nato a Milano (MI) il 09/02/1966, il quale risulta regolarmente inserito nel predetto elenco;

RILEVATO che dal citato *curriculum* emergono qualificate e pluriennali esperienze nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche, nonché il possesso di competenze e capacità particolarmente coerenti con gli obiettivi che la Direzione generale intende perseguire;

RITENUTO quindi che il dott. Michele Sofia sia particolarmente idoneo a ricoprire l'incarico di direttore sanitario presso l'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Bergamo;

RILEVATO che l'art. 3, comma 11, del D. Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni, e l'art. 60, comma 2, del d. lgs. 267/2000 individuano alcune cause ostative al conferimento dell'incarico di direttore amministrativo e di direttore sanitario; che il rapporto di lavoro del direttore amministrativo e del direttore sanitario è esclusivo (art. 3 bis, comma 8, del d. Lgs. 502/1992 e art. 13, comma 9, L.R. 33/2009); e che l'art 3 bis, comma 11, del D. Lgs. 502/1992 attribuisce ai lavoratori dipendenti nominati direttore amministrativo o direttore sanitario il diritto ad ottenere entro 60 giorni il diritto all'aspettativa con conservazione del posto di lavoro;

RILEVATO altresì che il d. lgs. 39/2013 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo

Bu

pubblico) prevede agli articoli 3, 5 ed 8 numerosi casi di inconferibilità dell'incarico di direttore sanitario e di direttore amministrativo delle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale, nonché agli articoli 10 e 14 diversi casi di incompatibilità tra l'incarico di direttore sanitario e di direttore amministrativo ed altri incarichi o cariche pubbliche e private, comminando la sanzione della nullità per gli atti di conferimento di incarico in violazione delle disposizioni del decreto stesso e per i relativi contratti; e che ulteriori casi di incompatibilità con la carica di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere sono previsti dall'art. 66 del d. lgs. 267/2000;

RICHIAMATO l'art. 4 del d.lgs. 171/2016, che in materia di inconferibilità e incompatibilità dell'incarico di direttore amministrativo, di direttore sanitario e (ove previsto dalle leggi regionali) di direttore dei servizi socio sanitari (in Lombardia: direttore sociosanitario), rinvia alle disposizioni vigenti;

CONSIDERATO che l'art. 5 del DL n. 95/2012, convertito con modificazioni in L. 135/2012, fa divieto alle pubbliche amministrazioni di conferire a soggetti lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza incarichi dirigenziali o direttivi, se non a titolo gratuito e per una durata non superiore ad un anno non prorogabile né rinnovabile;

DATO ATTO che il rapporto di lavoro del direttore sanitario, ai sensi del comma 8 dell'art. 3-bis del D. Lgs. n. 502/1992 e successive integrazioni e modificazioni, sarà regolato da apposito contratto di diritto privato riconducibile alla fattispecie disciplinata dal titolo terzo del libro quinto del codice civile (lavoro autonomo), ed i cui specifici contenuti sono fissati con D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502, dal D.P.C.M. n. 319 del 07/08/2001 e dalla DGR XI/4159 del 30/12/2020 (*Modifica dello schema tipo di contratto di prestazione d'opera intellettuale per i direttori generali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e dello schema tipo di contratto di prestazione d'opera intellettuale per i direttori amministrativi, sanitari e sociosanitari delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche*);

VISTA la D.G.R. n. VIII/006323 del 22/12/2007 con la quale la Giunta Regionale ha rideterminato in € 123.949,64 (pari all'80% del trattamento spettante al direttore generale) il trattamento economico annuo onnicomprensivo spettante al direttore amministrativo, al direttore sanitario e al direttore sociale (ora direttore sociosanitario), con decorrenza 1/1/2008, incrementabili fino a un massimo del 20% (pari ad € 24.789,93) a titolo di incentivo per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, previa procedura di valutazione;

CONSIDERATO che l'incarico conferito ai direttori amministrativo, sanitario e sociosanitario deve essere di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni (art. 3 bis, comma 8, d.lgs. 502/1992 e art. 13, comma 9, L.R. 33/2009 e s.m.), e non può comunque eccedere quella dell'incarico attribuito al direttore generale, per il quale è prevista la scadenza del 31/12/2023;

RITENUTO pertanto opportuno fissare al 31/12/2023 la scadenza dell'incarico di cui alla presente deliberazione, fatte salve le eventuali cause di risoluzione anticipata del contratto nei casi previsti dalle norme vigenti o dal contratto di prestazione d'opera intellettuale;

PRESO ATTO:

- che la presente deliberazione acquisirà efficacia, ai sensi dell'art. 20 del d. lgs. 39/2013, subordinatamente alla acquisizione di apposita dichiarazione con la quale il dott. Michele Sofia attesti l'insussistenza delle cause di inconferibilità dell'incarico di cui allo stesso d. lgs. 39/2013;

Bul

- che l'incaricato dovrà dichiarare anche l'insussistenza delle cause di inconferibilità di cui all'art. 3, comma 11 del D.Lgs. n. 502/1992, di cui all'art. 60, comma 2, del d. lgs. 267/2000, e di cui all'art. 5 del DL 95/2012;
- che l'incaricato, ove si trovi in una delle situazioni di incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013, dovrà, entro 15 giorni dalla presente deliberazione, a pena di decadenza, accettare la presente nomina e rimuovere le suddette cause di incompatibilità;
- che l'incaricato dovrà altresì rimuovere, prima della effettiva assunzione dell'incarico, le eventuali situazioni di incompatibilità di cui all'art. 3 bis, comma 8 e comma 11 del D.Lgs. n. 502/1992 e di cui all'art. 66 del d. lgs. 267/2000;

DELIBERA

1. di nominare, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 3, comma 1 *quinquies*, e 3-bis, comma 8, del D.Lgs. n. 502/1992 e successive integrazioni e modificazioni, nonché dell'art. 13 della LR 33/2009 e successive integrazioni e modificazioni, il dott. Dr. Michele Sofia, nato a Milano (MI) il 09/02/1966, quale direttore sanitario di questa l'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Bergamo, con decorrenza 14/06/2021 e fino a tutto il 31/12/2023, fatte salve le eventuali cause di risoluzione anticipata del contratto nei casi previsti dalle norme vigenti o dal contratto di prestazione d'opera intellettuale;
2. di dare atto che la presente deliberazione acquisirà efficacia, ai sensi dell'art. 20 del d. lgs. 39/2013, subordinatamente alla acquisizione di apposita dichiarazione con la quale il dott. Michele Sofia attesti l'insussistenza delle cause di inconferibilità dell'incarico di cui allo stesso d. lgs. 39/2013;
3. di stipulare con il predetto dott. Michele Sofia, successivamente alla verifica del mantenimento dei requisiti che ne hanno determinato l'inserimento nell'elenco degli idonei per la nomina di direttore sanitario ed alla acquisizione di tutta la documentazione a conferma delle dichiarazioni rilasciate dallo stesso, anche con riferimento allo stato di quiescenza, all'assenza di cause di inconferibilità ed alla avvenuta rimozione di eventuali cause di incompatibilità, apposito contratto di prestazione d'opera intellettuale conforme allo schema allegato al presente provvedimento, o al nuovo schema di contratto che dovesse essere approvato dall'Autorità regionale;
4. di dare atto che la spesa per l'erogazione dei compensi dovuti al direttore sanitario grava sul budget destinato agli organi istituzionali del bilancio sanitario di competenza

Il Direttore Generale
Dott. Massimo Giupponi



Allegati: 1) *curriculum vitae*;
2) schema di contratto d'opera intellettuale

B

[pagina bianca annullata